STATUTO DEL COMUNE DI POGGIODOMO

|  |  |
| --- | --- |
| TITOLO I  Capo I  PRINCIPI GENERALI  Art. 1 Denominazione e natura giuridica. Il Comune di POGGIODOMO Ente Locale antonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.  Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l’organizzazione e lo sviluppo della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato e della Regione e del Presente Statuto.  Art. 2 Seda La sede legale del Comune è situata nel Capoluogo, nell’edificio Comunale sito in Via Borgo S. Pietro, 1  Art. 3 Segni distintivi. Il comune ha un proprio stemma approvato con Regio Decreto avente le caratteristiche ed i colori di cui in appendice.  Ha un proprio gonfalone che riproduce lo stemma del Comune.  Emblema raffígurativo del Comune di Poggiodomo è lo stemma descritto in allegato. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.  Il Sindaco autorizza con atto scritto l’esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un suo delegato e scortata dai VVUU.  Art. 4 Finalità e compiti. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura collegialmente ed unitariamente i relativi interessi quale obiettivo prioritario dell’azione amministrativa.  Promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l’incontro e la collaborazione con altre comunità anche straniere  Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità gli organi curano, proteggono, recuperano ed accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio storico ed artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderli fruibili ai cittadini e per concorrere alla elevazione della loro qualità della vita.  L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e ,ubblicità. Per una più qualificata azione amministrativa il Comune, che si riconosce ji un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della nitonomia degli Enti Locali, si prefigge di stimolare l'associazione tra i Comuni del  ornprensorio al fine di facilitare la cooperazione e la collaborazione nei servizi tonché per ricercare linee comuni di sviluppo. In questa ottica si avrà cura di nstaurare rapporti di cooperazione a vario titolo con associazioni di enti locali, Regione, Provincia, Comunità Montana, Enti pubblici e privati, Parrocchia e con Associazioni anche fuori dall'ambito Comunale.  Art. 5 Tutela dei diritti delle persone. Il Comune di Poggiodomo per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, favorisce, anche mediante accordi di programma, tutti gli interventi diretti a garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persona handicappata e degli anziani, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, il raggruppamento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata ed anziana alla vita della collettività.  Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e si attiva per fornire servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni.  Le modalità di attuazione di tali finalità verranno determinate mediante l'adeguamento dei regolamenti comunali, prevedendo specifiche norme, e tenuto conto delle risorse di bilancio.  Art. 6 - Pari opportunità. L'Amministrazione Comunale, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, promuove la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, nei limiti della disponibilità delle persone di ambo i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione degli enti, ed istituzioni.  Le disposizioni del primo comma sono applicabili nel caso di organi collegiali composti da oltre tre membri e compatibilmente con le designazioni obbligatorie effettuate da enti, organismi, associazioni previste per legge.  Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.  Art, 7 - Partecipazione giovanile. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della Comunità, può promuovere una consulta degli stessi che delinei linee programmatiche in campo ambientale, nello sport e tempo libero, nella cultura e spettacolo, nella pubblica istruzione, nell'associazionismo ed in tutti gli altri campi che educano alla vita democratica, al rispetto di se, dell'altro, delle cose pubbliche ed alla concordia sociale.    CAPO II  PRINCIPI PROGRAMMATICI  Art. 8 Obiettivi. Il Comune di Poggiodomo riconosce nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona e si impegna alla realizzazione della piena occupazione, mediante l'adozione di opportune iniziative.  Individua nei settori industriale, artigianale, agricolo, terziario, culturale, dell'istruzione, del territorio turistico ed agrituristico quelli di perseguimento prioritario.  A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie ed in forma associata con operatori  pt, iati al fine di concretare interventi sul territorio previsti dalla legislazione  comunitaria, nazionale e regionale.  Il Comune riconosce il valore della iniziativa imprenditoriale pubblica, privata e cooperativa come strumento di crescita sociale ed economica del territorio, promuove forme di collaborazione per studi, ricerche o promozioni e ne sostiene le iniziative anche mediante le proprie risorse.  Si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture ed il miglioramento della viabilità, necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.  Il Comune adotta la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali, l'equilibrato sviluppo della Comunità.    CAPO III  LA POTESTA' REGOLAMENTARE  Art. 9 I Regolamenti Comunali. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.  La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze, i principi e le disposizioni stabilite dalle normative vigenti e dallo statuto.    -5-    Titolo II  ORGANI DEL COMUNE  Art. 10 - (Organi istituzionali del Comune). Sono organi istituzionali dei Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, con :i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.  Capo I  IL CONSIGLIO COMUNALE  Art. 11 (Definizione) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato dell’autonomia funzionale ed organizzativa.  L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei consiglieri, e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.  Art. 12 -- (Elezione, composizione e durata in carica). L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in, carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla legge.  È comunque ricompresa nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni dei beni mobili ed immobili.  Art. 11 – (Linee programmatiche dì mandato). Entro il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.  Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione della linee programmatiche, proponendo, integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.  Con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.  È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare., nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.  Art. 14 - (Presidenza de1 Consiglio). La. presidenza del Consiglio Comunal è attribuita al Sindaco.  Art. 15-- (Funzionamento del Consiglio Comunale). Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi:  -Riconoscimento dell’autonomia organizzativa e funzionale del consiglio e dell'autonomia di ciascun componente nell'esercizio del proprio mandato;  -Previsione di idonee forme di garanzia nei confronti del diritto istruttorio dei consiglieri sulle proposte .all'ordine del giorno del Consiglio.  -Pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.  -Previsione di modalità di syolgimento delle sedute idonee a consentire a ciascun componente del Consiglio di esprimere il proprio pensiero.  Determinazione delle modalità di convocazione delle sedute consiliari ordinarie, straordinarie ed urgenti.  Art. 16 – (I consiglieri comunali – decadenza) Qualora un Consigliere comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consiliari consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza del consigliere comunale viene dichiarata, con proprio atto, dal consiglio comunale.  Il consigliere comunale deve comunicare per iscritto, indicandone le motivazioni che sono insindacabili, l'assenza alla seduta consiliare al Consiglio Comunale nel giorno antecedente la riunione, e, in ogni caso, non oltre l'ora di inizio della stessa. Nel caso di comunicazione verbale, l’assenza è ritenuta giustificata, solo nel caso in cui sia seguita, nei due giorni successivi, dalla relativa comunicazione scritta.  Qualora un consigliere comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive della commissione consiliare temporanea di cui è membro, il Consiglio Comunale, con proprio atto, provvede alla sua sostituzione.  Art. 17 (validità delle sedute del Consiglio Comunale) In prima convocazione le sedute del Consiglio comunale debbono raggiungere il quorum strutturale previsto dalla legge.  In seconda convocazione il quorum strutturale deve raggiungere almeno un terzo dei assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.  Il regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunate stabilisce le modalità di convocazione del medesimo.  Art. 18 (Rappresentanti del Comune) I rappresentanti del Comune, non più in possesso dei requisiti di rappresentatività, sono nominati ed eletti, entro 45 giorni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, con le modalità prescritte dalla vigente normativa. Nel caso in cui i rappresentanti vengono eletti in seno al Consiglio Comunale, e nel caso in cui leggi statuti e/o regolamenti prescrivano la rappresentanza della minoranza, verrà garantito l’espressione del voto limitato con distinta votazione da parte della minorza stessa.  Art. 19- (Commissioni Consiliari). Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio -può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.  Le Commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.  Art. 20 (Commissione di indagine). Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel suo seno Commissioni di controllo e garanzia, a carattere temporaneo, destinate alla verifica della regolarità dell'azione amministrativa in ordine a determinati e specifici settori di intervento.  La presidenza di tali Commissioni è attribuita ad un consigliere di minoranza nominato dalla Commissione stessa.  Capo II  LA GIUNTA COMUNALE  Art. 21 – Definizioni. La Giunta Comunale, organo collegiale del Comune, collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.  Collabora altresì con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al. Consiglio sulla propria attività, con apposito documento, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.  Art.22 — Nomina e composizione. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che  la presiede e da n. 2 (due) Assessori.  I suoi componenti sono scelti dal Sindaco e debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e competenza.  Art. 23-"Vicesindaco. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra gli Assessori.  Art. 24 – Revoca degli Assessori. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio assieme al nominativo del nuovo Assessore.  Art. 25 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge.  Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Non possono altresì far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.  Art. 26 - Competenze. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi in Posizione Organizzativa.  Art. 27 - Attribuzioni di governo locale. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:  -Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organismi di partecipazione;  -Formula le previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo e, congiuntamente a quest'ultimo, la relazione annuale sulla propria attività;  -Predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalla Legge, dallo Statuto o di propria iniziativa nonché loro modifiche ed integrazioni e approva quelli di sua competenza;  -Approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;  -Delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti ed assegna le risorse di bilancio ai responsabili dei servizi;  -Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, delibera l'ordinamento degli uffici e dei servizi, delibera le dotazioni organiche, le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali,  -Adotta ogni iniziativa atta a promuovere e migliorare l'immagine del Comune anche fuori del proprio ambito territoriale;  -fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita Commissione , con le modalità previste dal Regolamento;  -Determina i compensi dovuti ai Responsabili dei Servizi, in posizione organizzativa, nei limiti previsti dai vigenti Contratti Collettivi e, tenuto conto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;  -Approva gli storni di stanziamento dai fondi di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica (Annibale nei termini di legge;  -Provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine di garantire l'equilibrio costi — ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del consiglio o nella Legge;  -Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;  -Esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, o dalla Provincia, se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;  -Delibera la costituzione del Comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, tanto nei procedimenti dinanzi al Giudice Ordinario, quanto in quelli dinanzi al Giudice Amministrativo ed approva le transazioni senza limiti di valore, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio;  Art. 28 — Funzionamento. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del indaco, che la presiede, ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare,  senza diritto di voto, il revisore del conto, esperti, tecnici, e funzionari responsabili di servizio, invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.  Nella sua attività la Giunta Comunale si uniforma al principio della collegialità.  L'esercizio delle funzioni, eventualmente delegate dal Sindaco a ciascun Assessore, deve avvenire nel rispetto di tale principio.  Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e, individualmente, di quelli adottati nell'ambito delle materie loro rispettivamente delegate.  Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco, con apposito atto di delega.  Di ogni seduta della Giunta Comunale sono redatti a cura del Segretario del Comune i verbali delle deliberazioni assunte che sono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco o da chi ha legalmente presieduto la seduta.  Capo III  IL SINDACO  Art. 29 - Definizione. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e lo rappresenta.  Sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa del Comune ed al coordinamento dell'attività dei suoi organi elettivi e burocratici.  Art. 30 - Elezione e durata in carica. L'elezione e la durata in carica del Sindaco sono disciplinati dalla legge.  Art. 31 - Competenze. Il Sindaco convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti. .  Art. 32 - Attribuzioni di Capo del Governo Locale. Il Sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:  -ha la rappresentanza generale dell'Ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;  -impartisce direttive generali al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei servizi in posizione organizzativa in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;  -può nominare il Direttore Generale, qualora detta figura sia prevista nella rispettiva pianta organica e attribuire ai Responsabili dei servizi e al Segretario Comunale posizioni organizzative secondo quanto previsto dal Regolamento che disciplina gli Uffici ed i Servizi del Comune;  -coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;  \_concorda con gli eventuali Assessori interessati le dichiarazioni e le posizioni che interessano l'Ente;  -sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina , alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  -convoca i comizi per i referendum;  -promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta ;  -esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi , dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle finzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;  -coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi =funerali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche e del Comune, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;  Una i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;  -sovrintende il corpo di polizia municipale;  -ha facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la Legge o il presente Statuto non abbia già loro attribuito;  -promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;  -adotta ordinanze attribuite dalla legge alla sua competenza;  \_emana atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica di sanità e di igiene pubblica;  rappresenta il Comune negli Organi Collegiali degli Enti nei quali il Comune stesso partecipa per gestione associata di uno o più servizi. Se nell'assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del Sindaco può partecipare personalmente o delegare un Assessore o un Consigliere;  -vieta, con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l'esibizione di atti dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento.  Art.33 - Attribuzioni di vigilanza. Il Sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:  -acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;  -promuove anche attraverso il Segretario Comunale verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;  -controlla l'attività urbanistico edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato; -compie gli atti volti alla tutela ed alla conservazione dei diritti del Comune;  -può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'Ente e presso le Società per Azioni a cui l'Ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio Comunale se richiesto.  Art. 34 - Attribuzioni organizzative. Il Sindaco inoltre:  -stabilisce gli argomenti 'all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale;  -partecipa di diritto alla conferenza dei capigruppo consiliari;  -convoca e presiede la Giunta Comunale stabilendo l'ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli Assessori, dal Segretario Comunale e dai Responsabili degli Uffici e Servizi;  -ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vicesindaco;  -delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, ai singoli Assessori e/o Consiglieri Comunali. Il delegato o sostituto del Sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge dovrà usare il distintivo di cui al successivo art.36;  -delega la sottoscrizione di particolari specifici atti ad. Assessori, al Segretario Comunale o ai Responsabili di area o di ufficio., compatibilmente per questi -ultimi con la qualifica rivestita  -conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale da adottare al termine di un procedimento amministrativo svoltosi M contraddittorio con soggetti privati così come previsto dal Regolamento;  Per il compimento dei fini istituzionali che comportano l'assunzione di oneri finanziari, per forme di ospitalità o altri di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, all’Ufficio del Sindaco è assegnato annualmente un fondo la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle risorse del bilancio.  Art. 35 – Sostituzione e delega di funzioni. L’Assessore che ricopre la carica di Vicesindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tutte le funzioni a quest'ultimo spettanti. Con gli stessi poteri, allorché anche il Vicesindaco sia assente o impedito, il Sindaco viene sostituito da altro Assessore in ordine di anzianità anagrafica.  Art. 36 – Adempimenti preliminari all’investitura e distintivo. Prima di assumere le funzioni. proprie della carica, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla sulla spalla destra.  Capo IV  I CONSIGLIERI COMUNALI  Art. 37 – Funzioni. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla legge.  Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.  Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, anche mediante delega  Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri, con le modalità previste dal Regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. È fatto salvo il potere del Sindaco di sospendete l'accesso alle informazioni richieste per motivati e temporanei impedimenti.  Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.  I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi consiliari e si avvalgono degli Uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle rispettive attività. Sarà consentita una sistemazione logistica e, compatibilmente con la disponibilità, sarà riservato ai gruppi di maggioranza e di minoranza un. locale per le riunioni.  TITOLO III  CAPO I  ORGANIZZAZIONE GENERALE  ART. 38 - Organizzazione Generale.- Il Comune organizza la propria attività secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità con l'obiettivo di raggiungere i più elevati indici di efficienza della propria struttura organizzativa anche mediante lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, nella cura degli interessi della comunità e della promozione del suo sviluppo.  La struttura comunale è organizzata ed opera secondo principi di professionalità ed imparzialità, sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti, l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la rispondenza ai bisogni.  La struttura comunale, nei limiti di quanto previsto dalle Leggi e dal Contratto di Lavoro è organizzata secondo criteri di flessibilità, intesa come superamento di ogni rigidità nella divisione del lavoro, conseguimento della massima elasticità, integrazione e collaborazione tra gli uffici e servizi comunali.  Art. 39 — Struttura organizzativa. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Aree funzionali, cui sono attribuite un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi e per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie di cui risponde un unico responsabile.  Il numero delle Aree funzionali è determinato dalla Giunta Comunale.  In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire con l'osservanza delle modalità fissate dalla Legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali e per il raggiungimento  di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile.  La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla Giunta Comunale nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.  Art. 40 — Attribuzioni ai responsabili d'Area. Ai Responsabili d'Area nell'ambito degli indirizzi e dell'attribuzione delle risorse deliberati dalla Giunta Comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa (ove siano state attribuite le risorse finanziarie), di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  Art. 41 — Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi. La Giunta Comunale, in conformità alle Leggi vigenti, ai principi fissati dal Consiglio Comunale e da quanto previsto dal presente Statuto, sentite le organizzazioni sindacali, adotta il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.  Art. 42 — Servizi Pubblici Locali. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.  I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;  -in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;  -a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;  -a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;  -a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.  Il Comune, può ricorrere alla collaborazione con i privati e con associazioni anche in regime di. convenzione, per l'esercizio di. quei servizi in ordine ai quali le forme di gestione sopra elencate non risultino convenienti o funzionali.  Art. 3 – Istituzione ed azienda speciale. Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi. pubblici delle forme relative all'istituzione o all'azienda speciale, il Consiglio Comunale approverai relativi statuti ai sensi di Legge. A tal fine la relativa deliberazione dovrà riportare la maggioranza assoluta dei propri componenti e prevedere l'eventuale modalità di nomina dei relativi amministratori dell'azienda, in. conformità con le disposizioni dei relativi Statuti.  Art.. 44 — Rapporti con la Comunità Montana. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà. essere affidata alla medesima.  Art. 45 — Conferenza dei Sindaci. Al fine di coordinare gli indirizzi del Comune su tematiche sovracomunali, il Comune aderisce nella persona del proprio Sindaco, o di un suo delegato, a conferenze di Sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell'adozione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale.  Art. 46 — Convenzioni. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni, servizio altre materie di interesse pubblico, l’Amministrazione Comunale ai sensi di legge può stipulare apposite convenzioni con, la Provincia, con. altri Comuni o con altri Enti Pubblici o Privati.  La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria. realizzazione.  Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o da accordo tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a. maggioranza. semplice.  Art. 47. Accordi di programma. L'Amministrazione Comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata dei Comuni, Provincia, Regione, Amministrazioni statali, Comunanze, Amministrazioni Separate per i beni ed usi civici e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge. :Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l’Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunitàmontana, concertando i propri. obiettivi con quelli della programmazione socio — economica della medesima.  Art.48 - Il Segretario Comunale - Nomina, Posizione e Funzioni. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico ¬amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla Legge. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la posizione del Segretario nell'Organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento delle funzioni.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.  In caso di assenza, vacanza o impedimento del Segretario, le modalità di affidamento delle funzioni vicarie sono stabilite nelle faune e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici.  ART. 49 Il Personale Comunale. I Dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo aree funzionali in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi nazionali collettivi del lavoro, svolgono la propria attività al servizio dell'Ente, nell'esclusivo interesse pubblico.  Ogni Dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di propria competenza, nel rispetto dei reciproci ruoli, ed al raggiungimento dei compiti assegnati dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici che ne determina le condizioni e le modalità.  Titolo IV  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  Capo I  LA PARTECIPAZIONE POPOLARE  Art. 50 — Collaborazione dei cittadini. Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali è consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.  Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.  Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l'Amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni o contratti.  I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.  Art. 51- Valorizzazione delle forme associative. L'Amministrazione comunale favorisce le attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.  A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.  In ogni caso saranno favorite forme di consultazione in occasione della approvazione della relazione previsionale e programmatica con i direttivi delle Associazioni, Enti, Comitati.  A tale scopo viene istituito l'Albo Comunale delle Associa7ioni, Comitati, Enti, che operano sul territorio comunale, da aggiornare annualmente.  Modalità e disciplina d'iscrizione all'albo saranno definite con regolamento.  L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme con apposito Regolamento.  Art. 52 — Comitati. Il Comune, al fine di farsi interprete degli interessi della comunità può promuovere organismi di partecipazione denominati Comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi. I Comitati sono istituiti con „liberazione consiliare che determina, di volta in volta, la composizione, l'attività e le competenze, la durate e le modalità del rapporto con l'Amministrazione Comunale.  Art. 53 — Forme di consultazione della popolazione. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate da parte degli organi comunali forme diverse di consultazione della popolazione.  In particolare, le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocu7ione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Tali consultazioni si potranno anche indirizzare ai giovani al di sotto dei 18 anni.  La partecipazione popolare può attuarsi anche mediante la consultazione dei cittadini in una o più frazioni su problematiche che direttamente li interessano.  L'organo promotore potrà avvalersi nel rispetto del Regolamento che disciplina la materia delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.  Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato.  Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.  Art. 54 - Procedura per l'ammissione di istanze petizioni e proposte. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.  Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarla al Sindaco.  IL Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi del Comune competenti per materia, che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.  Il Sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 60 giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente sull'esito del medesimo e  successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.  Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 60 giorni.  Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmatario entro 30 giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.  Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'Amministrazione provvede con altre forme di pubblicità tenute idonee.  Art. 55 — Referendum. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale per indirizzare le scelte generali dell'Amministrazione.  Sono escluse le materie concernenti tributi locali e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal Consiglio Comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziai con terzi, personale, organizzazione degli uffici, iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura, tutti gli atti in ordine ai quali per legge o per decisione del Consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali ad esempio strumenti urbanistici generali e attuativi e regolamenti comunali.  Non possono inoltre essere oggetto di referendum norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.  L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri assegnati) o da 1/3 del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.  In seno al Consiglio Comunale sarà costituita allo scopo un'apposita Commissione, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti 1° e 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario, secondo quanto previsto dal  zolarnento che fisserà anche le modalità operative per la consultazione referendaria.  Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% più uno degli aventi diritto.  Non possono essere proposti referendum nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del Consiglio Comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.  Capo II  LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ' AMMENISTRATIVA  Art. 56 — La Pubblicità degli atti. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei ruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.  La Giunta Comunale, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell'attività dei propri organi, può anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari, nonché altri mezzi giornalistici e radio —televisivi.  Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento che potrà prevedere anche un rimborso spese, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.  TITOLO V  FINANZA E CONTABILITÀ  CAPO I  FINANZA LOCALE  Art. 58 – Finanza locale. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziari fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.  Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo i precetti costituzionali e i principi stabiliti dalla legislazione vigente.  L’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie comunali. Garantisce chiarezza, trasparenza ed imparzialità . Adotta apposito Regolamento Comunale a salvaguardia dei diritti del contribuente.  Art. 59 - Bilancio e programmazione finanziaria. Il Regolamento Comunale di contabilità nell’ambito dei principi contabili stabiliti dalla legge, fissa le modalità organizzative del proprio sistema finanziario e contabile.  Il bialncio e i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e delle specificazione.  In particolare essi vanno redatti per programmi servizi ed interventi, in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile.  Capo II  CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE  Art. 60 – Revisione economico finanziaria. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.  Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.  Egli dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze. La rielezione è consentita per una sola volta  Art. 61 — Funzioni e responsabilità del revisore. Il revisore, nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla Legge, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.  A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e alle sedute della Giunta Comunale, se richiesto.  Al Revisore possono essere richiesti pareri per gli aspetti economici e finanziari nella gestione dei servizi comunali.  Art. 62 — Controlli interni di gestione e di risultato. Al fine di verificare la conformità dell'azione amministrativa agli indirizzi e ai programmi stabiliti dal Consiglio Comunale e dalla Giunta sono previste le seguenti forme di controllo:  -controllo di gestione, avente per oggetto la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;  -nucleo di valutazione, preposto allo svolgimento di funzioni di valutazione delle prestazioni del personale posto in posizione organizzativa e della gestione delle risorse umane, con particolare riferimento agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.  L'attuazione dei controlli è disciplinata da appositi regolamenti.  CAPO III  PROPRIETA' COMUNALE  Art. 63 — Beni Comunali. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone, organizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.  PARTE NORMATIVA  PUBBLICITA' DEGLI ATTI  Art 64 Pubblicazione. Sono soggetti a pubblicazioneall’albo pretorio del comune deliberazioni degli organi collegiali, le ordinanze del Sindaco, le determinazioni dei responsabili ed ogni altro atto per cui ciò sia previsto per legge.  Titolo V  NORMA FINALE  Art. 65 - Modifiche disposizioni statutarie. Eventuali modifiche allo Statuto verranno deliberate dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione dello Statuto. | TITOLO I  Capo I  PRINCIPI GENERALI  Art. 1  ***Denominazione e natura giuridica***   1. Il comune di Poggiodomo, ente locale antonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l’organizzazione e lo sviluppo della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente statuto.   Art. 2  ***Sede***   1. La sede legale del comune è situata nel capoluogo, nell’edificio comunale sito in piazza Martiri di Mucciafora,  n. 1.   Art. 3  ***Segni distintivi***   1. Il comune ha un proprio stemma, approvato con regio decreto, avente le caratteristiche ed i colori di cui in appendice. 2. Ha un proprio gonfalone che riproduce lo stemma del comune. 3. Insegna del comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone, sul quale campeggia lo stemma. 4. Il sindaco autorizza, con atto scritto, l’esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un suo delegato.   Art. 4  ***Finalità e compiti***   1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura collegialmente ed unitariamente i relativi interessi quale obiettivo prioritario dell’azione amministrativa. 2. Promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l’incontro e la collaborazione con altre comunità anche straniere 3. Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, cura, protegge, recupera ed accresce le risorse ambientali e naturali, il patrimonio storico ed artistico che ne caratterizzano il territorio, assume iniziative per renderli fruibili ai cittadini e per concorrere alla elevazione della loro qualità della vita. 4. L'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia e pubblicità. Per una più qualificata azione amministrativa, il comune, che si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio della autonomia degli enti locali, si prefigge di stimolare l'associazione tra i comuni del comprensorio al fine di facilitare la cooperazione e la collaborazione nei servizi nonché per ricercare linee comuni di sviluppo. In questa ottica si avrà cura di instaurare rapporti di cooperazione a vario titolo con associazioni di enti locali, regione, provincia, comunità montana, enti pubblici e privati, parrocchia e con associazioni anche fuori dall'ambito comunale.   Art. 5  ***Tutela dei diritti delle persone***   1. Il comune di Poggiodomo, per le finalità indicate nella legge 5 febbraio 1992 n. 104, favorisce, anche mediante accordi di programma, tutti gli interventi diretti a garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate e degli anziani, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata ed anziana alla vita della collettività. 2. Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e si attiva per fornire servizi e prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni. 3. Le modalità di attuazione di tali finalità verranno determinate mediante l'adeguamento dei regolamenti comunali, prevedendo specifiche norme, tenuto conto delle risorse di bilancio.   Art. 6  ***Pari opportunità***.   1. L'amministrazione comunale, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, promuove la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi, nei limiti della disponibilità delle persone di ambo i sessi, negli organi collegiali del comune e negli organi di gestione degli enti e istituzioni. 2. Le disposizioni del primo comma sono applicabili nel caso di organi collegiali composti da oltre tre membri e compatibilmente con le designazioni obbligatorie effettuate da enti, organismi, associazioni previste per legge. 3. Il comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.   Art. 7  *Partecipazione giovanile*   1. Il comune, al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità, può promuovere una consulta degli stessi che delinei linee programmatiche in campo ambientale, nello sport e nel tempo libero, nella cultura e nello spettacolo, nella pubblica istruzione, nell'associazionismo ed in tutti gli altri campi che educano alla vita democratica, al rispetto di sé, dell'altro, delle cose pubbliche e alla concordia sociale.   CAPO II  PRINCIPI PROGRAMMATICI  Art. 8  ***Obiettivi***   1. Il comune di Poggiodomo riconosce nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona e si impegna alla realizzazione della piena occupazione, mediante l'adozione di opportune iniziative. 2. Individua nei settori industriale, artigianale, agricolo, terziario, culturale, dell'istruzione, del territorio turistico ed agrituristico quelli di perseguimento prioritario. 3. A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie ed in forma associata con operatori privati al fine di concretare interventi sul territorio previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 4. Il comune riconosce il valore dell’iniziativa imprenditoriale pubblica, privata e cooperativa come strumento di crescita sociale ed economica del territorio, promuove forme di collaborazione per studi, ricerche o promozioni e ne sostiene le iniziative, anche mediante le proprie risorse. 5. Si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e il miglioramento della viabilità, necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio. 6. Il comune adotta la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali, l'equilibrato sviluppo della comunità.   CAPO III  LA POTESTA' REGOLAMENTARE  Art. 9  I regolamenti comunali.   1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune. 2. La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze, i principi e le disposizioni stabilite dalle normative vigenti e dallo statuto.     Titolo II  ORGANI DEL COMUNE  Art. 10  ***Organi istituzionali del Comune***   1. Sono organi istituzionali del comune il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.   Capo I  IL CONSIGLIO COMUNALE  Art. 11  ***Definizione***   1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. 2. L'elezione del consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.   Art. 12  ***Elezione, composizione e durata in carica***   1. L'elezione del consiglio comunale, le sue competenze, la durata in, carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati dalla legge. 2. È comunque ricompresa nell'ambito delle competenze del consiglio comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni dei beni mobili ed immobili.   Art. 13  ***Linee programmatiche dì mandato***   1. Entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento con la prima seduta, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. 2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella discussione conseguente alla presentazione delle linee programmatiche. 3. Con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del rendiconto di gestione, il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei singoli assessori. 4. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.   Art. 14  ***Presidenza de1 consiglio comunale***   1. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.   Art. 15  ***Funzionamento del consiglio comunale***   1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi: 2. riconoscimento dell’autonomia organizzativa e funzionale del consiglio e dell'autonomia di ciascun componente nell'esercizio del proprio mandato; 3. previsione di idonee forme di garanzia nei confronti del diritto istruttorio dei consiglieri sulle proposte all'ordine del giorno del consiglio; 4. pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; 5. previsione di modalità di svolgimento delle sedute idonee a consentire a ciascun componente del consiglio di esprimere il proprio pensiero; 6. determinazione delle modalità di convocazione delle sedute consiliari ordinarie, straordinarie ed urgenti.   Art. 16  ***I consiglieri comunali – Decadenza***   1. Qualora un consigliere comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consiliari consecutive viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza del consigliere comunale viene dichiarata, con proprio atto, dal consiglio comunale. 2. Il consigliere comunale deve comunicare per iscritto, indicandone le motivazioni, che sono insindacabili, l'assenza alla seduta consiliare al consiglio comunale nel giorno antecedente la riunione, e, in ogni caso, non oltre l'ora di inizio della stessa. Nel caso di comunicazione verbale, l’assenza è ritenuta giustificata, solo nel caso in cui sia seguita, nei due giorni successivi, dalla relativa comunicazione scritta. 3. Qualora un consigliere comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive della commissione consiliare di cui è membro, il consiglio comunale, con proprio atto, provvede alla sua sostituzione.   Art. 17  ***Validità delle sedute del Consiglio Comunale***   1. Le sedute del consiglio comunale, in prima e in seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare, a tal fine, il sindaco. 2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio comunate stabilisce le modalità di convocazione del medesimo.   Art. 18  ***Rappresentanti del comune***   1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. 2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. 3. Nel caso in cui i rappresentanti debbano essere eletti in seno al consiglio comunale, e nel caso in cui leggi, statuti o regolamenti prescrivano la rappresentanza della minoranza, verrà garantito l’espressione del voto limitato con distinta votazione da parte della minoranza stessa.   Art. 19  ***Commissioni consiliari***   1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. 2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nell’organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento o da apposita sezione del regolamento per il funzionamento del consiglio.   Art. 20  ***Commissione di indagine, commissioni***  ***di controllo e garanzia***   1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al suo interno, con criterio proporzionale secondo la composizione numerica dei gruppi consiliari, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. 2. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni con funzioni di controllo e garanzia, a carattere temporaneo, destinate alla verifica della regolarità dell'azione amministrativa in ordine a determinati e specifici settori di intervento. La presidenza di tali commissioni, costituite con criterio proporzionale secondo la composizione numerica dei gruppi consiliari, è attribuita ad un consigliere di minoranza nominato dalla commissione stessa. 3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento consiliare.   Capo II  LA GIUNTA COMUNALE  Art. 21  ***Definizioni***   1. La giunta comunale, organo di governo del comune, collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Collabora inoltre con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, con apposito documento, e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio stesso.   Art. 22  ***Nomina e composizione***   1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da due assessori. 2. I suoi componenti sono scelti dal sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e debbono essere in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e competenza.   Art. 23  ***Vicesindaco***   1. Il vicesindaco viene nominato dal sindaco tra gli assessori.   Art. 24  ***Revoca degli assessori***   1. Ogni Assessore può essere revocato dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.   Art. 25  ***Cause di ineleggibilità e incompatibilità***   1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge. 2. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Non possono altresì far parte contemporaneamente della giunta ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.   Art. 26  ***Competenze***   1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo statuto, del sindaco, del segretario e dei responsabili dei servizi in posizione organizzativa.   Art. 27  ***Attribuzioni di governo locale***   1. Alla giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:    1. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organismi di partecipazione;    2. formula le previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al rendiconto di gestione e, congiuntamente a quest'ultimo, la relazione annuale sulla propria attività;    3. predispone e propone al consiglio i regolamenti previsti dalla legge, dallo statuto o di propria iniziativa nonché loro modifiche ed integrazioni e approva quelli di sua competenza;    4. approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio;    5. delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti ed in generale tutti i contratti ed assegna le risorse di bilancio ai responsabili dei servizi;    6. sulla base dei criteri fissati dal consiglio, delibera l'ordinamento degli uffici e dei servizi, delibera le dotazioni organiche, le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali,    7. -adotta ogni iniziativa atta a promuovere e migliorare l'immagine del comune anche fuori del proprio ambito territoriale;    8. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;    9. determina i compensi dovuti ai responsabili dei servizi, in posizione organizzativa, nei limiti previsti dai vigenti contratti collettivi;    10. approva gli storni di stanziamento dai fondi di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica annuale nei termini di legge;    11. provvede alla variazione e alla revisione delle tariffe dei servizi, al fine di garantire l'equilibrio costi - ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del consiglio o nella legge;    12. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;    13. esercita le funzioni delegate dallo stato, dalla regione, o dalla provincia, se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;    14. delibera la costituzione del comune in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, tanto nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, quanto in quelli dinanzi al giudice amministrativo ed approva le transazioni senza limiti di valore; autorizza il sindaco a stare in giudizio.   Art. 28  ***Funzionamento***   1. La giunta comunale si riunisce su convocazione del sindaco, che la presiede, ogni qualvolta si renda necessario o il sindaco lo giudichi opportuno. La giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. Le sedute della giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, il revisore del conto, esperti, tecnici, e funzionari responsabili di servizio, per riferire su particolari affari. 2. Nella sua attività la giunta comunale si uniforma al principio della collegialità. 3. L'esercizio delle funzioni, eventualmente delegate dal sindaco a ciascun assessore, deve avvenire nel rispetto di tale principio. 4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e, individualmente, di quelli adottati nell'ambito delle materie loro rispettivamente delegate. 5. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal sindaco, con apposito atto di delega. 6. Di ogni seduta della giunta comunale sono redatti a cura del segretario del Comune i verbali delle deliberazioni assunte che sono sottoscritti dal segretario e dal sindaco o da chi ha legalmente presieduto la seduta.   Capo III  IL SINDACO  Art. 29  ***Definizione***  Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e lo rappresenta.  Sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa del comune e al coordinamento dell'attività dei suoi organi elettivi e burocratici.  Art. 30  ***Elezione e durata in carica***  L'elezione e la durata in carica del sindaco sono disciplinati dalla legge.  Art. 31  ***Competenze***  Il Sindaco convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.  Art. 32  ***Attribuzioni di capo del governo locale***  Il sindaco svolge in particolare i seguenti compiti:  - ha la rappresentanza generale dell'ente, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;  - impartisce direttive generali al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in posizione organizzativa in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;  - può attribuire ai responsabili dei servizi e, per esigenze eccezionali e temporanee, al segretario comunale posizioni organizzative secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina gli uffici ed i servizi del comune;  - coordina e stimola l'attività della giunta e dei singoli assessori;  - concorda con gli eventuali assessori interessati le dichiarazioni e le posizioni che interessano l'ente;  - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;  - convoca i comizi per i referendum di competenza comunale;  - promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;  - esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle finzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;  - coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche e del comune, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;  - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi con funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;  - sovrintende il servizio di polizia locale;  - ha facoltà di delegare, nell’ambito delle previsioni di legge, agli assessori, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;  - promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;  - adotta ordinanze attribuite dalla legge alla sua competenza;  - emana atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;  - rappresenta il comune negli organi collegiali degli enti nei quali il comune stesso partecipa per gestione associata di uno o più servizi. Se nell'assemblea degli stessi è prevista di diritto la partecipazione del sindaco può partecipare personalmente o delegare un assessore o un consigliere.  Art. 33  ***Attribuzioni di vigilanza***  Il sindaco in materia di vigilanza ha i seguenti compiti:  - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;  - promuove anche attraverso il segretario comunale verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;  - controlla l'attività urbanistico edilizia direttamente o tramite un assessore delegato;  - compie gli atti volti alla tutela ed alla conservazione dei diritti del comune;  - può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni appartenenti all'ente e presso le società per azioni a cui l'ente partecipa tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale se richiesto.  Art. 34  ***Attribuzioni organizzative***  Il Sindaco:  - stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;  - partecipa di diritto alla conferenza dei capigruppo consiliari;  - convoca, di norma in via informale, e presiede la giunta comunale, stabilendo in via informale l'ordine del giorno da discutere, anche sulla base delle proposte fatte pervenire dai singoli assessori, dal segretario comunale e dai responsabili degli uffici e dei servizi;  - può delegare particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori o a consiglieri comunali. Il delegato o sostituto del sindaco, in caso di cerimonia ufficiale o in altri casi previsti dalla legge, dovrà usare il distintivo di cui al successivo art. 36;  - può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti ad assessori, al segretario comunale o ai responsabili degli uffici e dei servizi, compatibilmente, per questi ultimi, con la qualifica rivestita.  Per il compimento dei fini istituzionali che comportano l'assunzione di oneri finanziari, per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti ufficiali tra organi estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, all’ufficio del Sindaco può essere assegnato annualmente un fondo la cui entità è stabilita dalla giunta comunale, tenuto conto delle risorse del bilancio.  Art. 35  ***Sostituzione e delega di funzioni***  L’Assessore che ricopre la carica di vicesindaco è competente a svolgere, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, tutte le funzioni a quest'ultimo spettanti. Con gli stessi poteri, allorché anche il vicesindaco sia assente o impedito, il sindaco viene sostituito da altro assessore in ordine di anzianità anagrafica.  Art. 36  ***Giuramento e distintivo***  Nella prima seduta successiva alle elezioni, il sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al consiglio comunale. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.  Capo IV  I CONSIGLIERI COMUNALI  Art. 37  ***Funzioni***  I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dalla legge e dai regolamenti.  Hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.  Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, anche mediante delega. In tal caso, non hanno diritto a  Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri, con le modalità previste dal regolamento, hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. È fatto salvo il potere del sindaco di sospendete l'accesso alle informazioni richieste per motivati e temporanei impedimenti.  Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.  I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari e si avvalgono degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento delle rispettive attività. Compatibilmente con la disponibilità, potrà essere consentita una sistemazione logistica e potrà essere riservato ai gruppi di maggioranza e di minoranza un locale per le riunioni.  TITOLO III  CAPO I  ORGANIZZAZIONE GENERALE  Art. 38  ***Organizzazione generale***  Il Comune organizza la propria attività secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità, con l'obiettivo di raggiungere i più elevati indici di efficienza della propria struttura organizzativa, anche mediante lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, nella cura degli interessi della comunità e della promozione del suo sviluppo.  La struttura comunale è organizzata ed opera secondo principi di professionalità ed imparzialità, sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti, l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la rispondenza ai bisogni.  La struttura comunale, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dal contratto di lavoro, è organizzata secondo criteri di flessibilità, intesa come superamento di ogni rigidità nella divisione del lavoro, conseguimento della massima elasticità, integrazione e collaborazione tra gli uffici e servizi comunali.  Art. 39  ***Struttura organizzativa***  La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in aree funzionali, a cui sono attribuite un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi e per le quali sono necessarie una programmazione e una gestione unitarie, di cui risponde un unico responsabile.  Il numero delle aree funzionali è determinato dalla giunta comunale.  In assenza di specifiche professionalità o in carenza di organico possono essere assunte professionalità esterne con contratto a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, con l'osservanza delle modalità fissate dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  Possono essere istituiti uffici e servizi di staff, speciali e per il raggiungimento di finalità di cui al programma amministrativo, individuandone il responsabile. La dotazione organica, le attribuzioni funzionali, nonché le modalità di funzionamento di detti uffici, saranno determinate dalla giunta comunale nell'ambito dei suoi poteri organizzativi.  Art. 40  ***Attribuzioni dei responsabili d'area***  Ai responsabili d'area, nell'ambito degli indirizzi e dell'attribuzione delle risorse deliberati dalla giunta comunale, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa (ove siano state attribuite le risorse finanziarie), di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  Art. 41  ***Strumenti per l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi***  La Giunta Comunale, in conformità alle leggi vigenti, ai principi fissati dal consiglio comunale e da quanto previsto dal presente statuto, sentite le organizzazioni sindacali, adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.  Art. 42  ***Servizi Pubblici Locali***  Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.  I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:  in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;  -in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;  -a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;  -a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;  -a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.  Il comune, può ricorrere alla collaborazione con i privati e con associazioni anche in regime di. convenzione, per l'esercizio di quei servizi in ordine ai quali le forme di gestione sopra elencate non risultino convenienti o funzionali.  Art. 43  ***Istituzione e azienda speciale***  Nel caso in cui l’amministrazione comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi. pubblici delle forme relative all'istituzione o all'azienda speciale, il consiglio comunale approverai relativi statuti ai sensi di legge. A tal fine la relativa deliberazione dovrà riportare la maggioranza assoluta dei propri componenti e prevedere l'eventuale modalità di nomina dei relativi amministratori dell'azienda, in. conformità con le disposizioni dei relativi statuti.  ~~Art. 44 — Rapporti con la Comunità Montana. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio potrà. essere affidata alla medesima.~~  Art. 45  ***Conferenza dei Sindaci***  Al fine di coordinare gli indirizzi del comune su tematiche sovracomunali, il comune aderisce nella persona del proprio sindaco, o di un suo delegato, a conferenze di sindaci i cui indirizzi devono essere tenuti in considerazione nell'adozione dei provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale.  Art. 46  ***Convenzioni***  Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni, servizio altre materie di interesse pubblico, l’amministrazione comunale ai sensi di legge può stipulare apposite convenzioni con, la provincia, con altri comuni o con altri enti pubblici o privati.  La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, redatto in forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.  Preparata e definita mediante eventuali conferenze di servizio o da accordo tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del consiglio comunale che delibera a maggioranza. semplice.  Art. 47  ***Accordi di programma***  L'amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di comuni, provincia, regione, amministrazioni statali, comunanze, amministrazioni separate per i beni ed usi civici e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge. ~~Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l’Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunitàmontana, concertando i propri. obiettivi con quelli della programmazione socio — economica della medesima~~.  Art. 48  Il segretario comunale - Nomina, posizione e funzioni.  Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico‑amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del segretario nell'organizzazione del comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento delle funzioni.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.  In caso di assenza, vacanza o impedimento del segretario, le modalità di affidamento delle funzioni vicarie sono stabilite nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici.  Art. 49  ***Il personale comunale***  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo aree funzionali in conformità alla disciplina generale dello stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi nazionali collettivi del lavoro, svolgono la propria attività al servizio dell'ente, nell'esclusivo interesse pubblico.  Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di propria competenza, nel rispetto dei reciproci ruoli, ed al raggiungimento dei compiti assegnati dal regolamento di organizzazione degli uffici, che ne determina le condizioni e le modalità.  Titolo IV  ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  Capo I  LA PARTECIPAZIONE POPOLARE  Art. 50  ***Collaborazione dei cittadini***  Al fine di favorire una maggiore collaborazione dei cittadini con l'amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali è consentito ai cittadini singoli od associati di partecipare alla formazione di un procedimento che possa incidere nelle loro situazioni giuridiche soggettive.  Allo scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendogli di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.  Onde evitare controversie, senza tuttavia ledere interessi pubblici o di terzi, il procedimento potrà concludersi nei limiti del proprio potere discrezionale con appositi accordi, in forma scritta a pena di nullità, tra l'amministrazione e gli interessati. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni o contratti.  I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.  Art. 51  ***Valorizzazione delle forme associative***  L'amministrazione comunale favorisce le attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.  A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'ente, attraverso apporti consultivi alle commissioni consiliari eventualmente istituite, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.  In ogni caso saranno favorite forme di consultazione in occasione della approvazione della relazione previsionale e programmatica con i direttivi delle associazioni, enti, comitati.  A tale scopo viene istituito l'albo comunale delle associazioni, comitati, enti, che operano sul territorio comunale, da aggiornare annualmente.  Modalità e disciplina d'iscrizione all'albo saranno definite con regolamento.  L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme con apposito Regolamento.  Art. 52  ***Comitati***  Il comune, al fine di farsi interprete degli interessi della comunità, può promuovere organismi di partecipazione denominati comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi. I comitati sono istituiti con deiberazione consiliare che determina, di volta in volta, la composizione, l'attività e le competenze, la durate e le modalità del rapporto con l'amministrazione comunale.  Art. 53  ***Forme di consultazione della popolazione***  In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate da parte degli organi comunali forme diverse di consultazione della popolazione.  In particolare, le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni, se istituite, e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Tali consultazioni si potranno indirizzare anche ai giovani al di sotto dei 18 anni.  La partecipazione popolare può attuarsi anche mediante la consultazione dei cittadini in una o più frazioni, su problematiche che direttamente li interessano.  L'organo promotore potrà avvalersi, nel rispetto del regolamento che disciplina la materia, delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.  Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato.  Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.  Art. 54  ***Procedura per l'ammissione di istanze petizioni e proposte***  I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.  Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla segreteria del comune che provvederà ad inoltrarla al sindaco.  Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi del comune competenti per materia, che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.  Il sindaco, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati o al primo firmatario l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei sessanta giorni successivi al rilascio del parere dell'organo competente sull'esito del medesimo e successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.  Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro sessanta giorni.  Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal sindaco motivata comunicazione ai soggetti o al primo firmatario entro i trenta giorni successivi, mentre, nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e dei funzionari responsabili.  Qualora per il numero dei destinatari o per altre motivazioni sia difficoltosa la comunicazione personale, l'amministrazione provvede con altre forme di pubblicità tenute idonee.  Art. 55  ***Referendum***  Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale per indirizzare le scelte generali dell'Amministrazione.  Sono escluse le materie concernenti tributi locali e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, atti di bilancio, provvedimenti deliberativi di impegno di spesa già assunti dal Consiglio Comunale e che hanno già dato luogo a rapporti negoziai con terzi, personale, organizzazione degli uffici, iniziative comportanti l'assunzione di maggiori oneri di cui non sia prevista la copertura, tutti gli atti in ordine ai quali per legge o per decisione del Consiglio sia consentito alla generalità dei cittadini di presentare osservazioni quali ad esempio strumenti urbanistici generali e attuativi e regolamenti comunali.  Non possono inoltre essere oggetto di referendum norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum.  L'iniziativa del referendum può essere presa dal consiglio comunale a maggioranza qualificata (2/3 dei consiglieri assegnati) o da 1/3 del corpo elettorale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.  In seno al consiglio comunale sarà costituita allo scopo un'apposita commissione, a cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni dei precedenti primo e secondo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario, secondo quanto previsto dal regolamento che fisserà anche le modalità operative per la consultazione referendaria.  Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.  Non possono essere proposti referendum nell'anno solare di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'amministrazione, anche nel caso di scioglimento anticipato o decadenza del consiglio comunale, ovvero in coincidenza con altre operazioni di voto.  Capo II  LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  Art. 56  ***La pubblicità degli atti***  Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge, del presente statuto e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei ruppi, delle imprese, o il risultato dell'azione amministrativa.  La giunta comunale, al fine di assicurare trasparenza e pubblicità dell'attività dei propri organi, può anche in forma saltuaria, promuovere forme di comunicazione attraverso manifesti, opuscoli, notiziari, nonché altri mezzi giornalistici e radio —televisivi.  Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento che potrà prevedere anche un rimborso spese, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.  TITOLO V  FINANZA E CONTABILITÀ  CAPO I  FINANZA LOCALE  Art. 58  ***Finanza locale***  Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il comune ha propria autonomia finanziari fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.  Il comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe secondo i precetti costituzionali e i principi stabiliti dalla legislazione vigente.  L’amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni tributarie comunali. Garantisce chiarezza, trasparenza ed imparzialità . Adotta apposito regolamento comunale a salvaguardia dei diritti del contribuente.  Art. 59  ***Bilancio e programmazione finanziaria***  Il regolamento comunale di contabilità nell’ambito dei principi contabili stabiliti dalla legge, fissa le modalità organizzative del proprio sistema finanziario e contabile.  Il bilancio e i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.  In particolare essi vanno redatti per programmi servizi ed interventi, in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile.  Capo II  CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE  Art. 60  ***Revisione economico finanziaria***  Il consiglio comunale nomina a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto.  Il revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla legge.  Egli dura in carica tre anni e non è revocabile, salvo inadempienze. Non può svolgere l’incarico per più di due volte presso lo stesso ente locale.  Art. 61  ***Funzioni e responsabilità del revisore***  Il revisore, nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla legge, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo.  A tal fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e alle sedute della giunta comunale, se richiesto.  Al revisore possono essere richiesti pareri per gli aspetti economici e finanziari nella gestione dei servizi comunali.  Art. 62  ***Controlli interni di gestione e di risultato***  Al fine di verificare la conformità dell'azione amministrativa agli indirizzi e ai programmi stabiliti dal consiglio comunale e dalla giunta sono previste le seguenti forme di controllo:  -controllo di gestione, avente per oggetto la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;  -nucleo di valutazione, preposto allo svolgimento di funzioni di valutazione delle prestazioni del personale posto in posizione organizzativa e della gestione delle risorse umane, con particolare riferimento agli obiettivi contenuti nella relazione previsionale e programmatica.  L'attuazione dei controlli è disciplinata da appositi regolamenti.  CAPO III  PROPRIETA' COMUNALE  Art. 63  ***Beni comunali***  Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone, organizzati al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma.  PARTE NORMATIVA  PUBBLICITA' DEGLI ATTI  Art 64  ***Pubblicazione***.  Sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio del comune deliberazioni degli organi collegiali, le ordinanze del sindaco, le determinazioni dei responsabili ed ogni altro atto per cui ciò sia previsto per legge.  Titolo V  NORMA FINALE  Art. 65  ***Modifiche disposizioni statutarie***  Eventuali modifiche allo statuto verranno deliberate dal consiglio comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione dello statuto. |